



Sommario

S. Sostegno al reddito, alla liquidità e ai datori di lavoro	2
S.1 Integrazione salariale lavoratori dipendenti	2
S. Sostegno al reddito	8
S.2 Anticipazione della cassa integrazione guadagni (Accordo abi-inps-governo)	8
S.3 Proroga indennità di disoccupazione (naspi e dis-coll)	11
S.3 BIS Assegno di ricollocazione	12
S.4 Lavoro autonomo: artigiani e commercianti (Comprende titolari di imprese commerciali e di servizi), collaboratori e professionisti con partita iva iscritti alla gestione separata Inps e pescatori autonomi	14
S.4 BIS ISCRO - Indennità di continuità reddituale ed operativa	17
S.5 Professionisti iscritti a casse professionali autonome	19
S.6.1 Collaboratori sportivi	21
S.6.2 Fondo per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche	23
S.7 Lavoratori dello spettacolo, agricoli, pescatori autonomi, stagionali, intermittenti, incaricati delle vendite a domicilio, autonomi occasionali e lavoratori domestici	24
S.8 Bonus regione Lazio “nessuno escluso”	34
S.9 Reddito di cittadinanza	44
S.10 Reddito di emergenza per la compilazione on line della domanda: numero verde Inps 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile (aggiornato al 30 ottobre 2020, ms)	49
S.11 Norme sui licenziamenti e sui rinnovi dei contratti a tempo determinato	53
S.12 Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi	55
S.13 Riduzioni oneri bollette elettriche usi non domestici	63
S.14 Bonus una tantum edicolanti	64



S **SOSTEGNO AL REDDITO, ALLA LIQUIDITÀ E AI DATORI DI LAVORO**

S.1 **INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI DIPENDENTI**

Link di riferimento

– <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53573>

Che cosa è

In generale, si tratta della possibilità che hanno le imprese in situazione di crisi, riduzione o sospensione del lavoro, di chiedere per i propri dipendenti un periodo di “integrazione salariale” nel quale la retribuzione viene sostituita da un assegno a carico della previdenza pubblica, anziché licenziarli o lasciarli in aspettativa non retribuita.

La materia è stata disciplinata dal D. Lgs. 148/2015 (“Jobs act”), che ha rivisto e riorganizzato completamente la materia degli ammortizzatori sociali.

Il D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) ha stabilito modalità semplificate ed in deroga alle norme preesistenti, per l’accesso delle imprese alle tre diverse forme di integrazione salariale disponibili nel nostro ordinamento, vale a dire:

- CIG Ordinaria,
- Assegno Ordinario FIS (fondo di integrazione salariale),
- CIG in deroga.

A chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti in servizio ed assunti fino alla data del 17 Marzo 2020 (estensione prevista dal D.L. 23/2020) la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto delle norme di chiusura e restrittive, o per le altre conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Beneficio economico

- Ad ogni lavoratore viene riconosciuta un’indennità nella misura dell’80% della retribuzione lorda che sarebbe stata percepita per il totale delle ore non lavorate.
- Per effetto delle diverse disposizioni di legge succedutesi, il numero complessivo di settimane utilizzabili è attualmente fissato in 18 settimane.
 - La durata massima dell’indennità stabilita dal **D.L. 18/2020** per il periodo Covid - 19 era fissata in 9 settimane. Il D.L. 34/2020 (artt. 68 e 70) ha esteso la durata di ulteriori 5 settimane, da godere entro il 31 Agosto 2020 per tutti, chiedibile solo per quei datori di lavoro che abbiano già utilizzato tutte le 9 settimane entro il 19 Maggio 2020, e ulteriori 4 settimane fruibili dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2020 per tutti coloro che avranno utilizzato le 14 settimane entro il 31 Agosto 2020. Il D.L. 52/2020 (art. 1) ha stabilito che le ulteriori 4 settimane aggiuntive potranno essere utilizzate anche per periodi precedenti il 1° Settembre 2020.



- **L'art. 1 del D.L. 104/2020** ha previsto che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario possono essere richiesti a decorrere dal 13/07/2020 e fino al 31/12/2020 per un periodo di 9 settimane incrementate di un ulteriore periodo di 9 settimane, per un periodo complessivo di 18 settimane, che costituisce la misura massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
- La principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti, indipendentemente dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Viene, infatti, rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31/12/2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente normativa.
- I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12/07/2020 sono automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamento previsto dal presente decreto legge, che pertanto assorbono i precedenti periodi autorizzati.
- Le ulteriori nove settimane di trattamenti, concesse solo previa autorizzazione del periodo precedente e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettate a contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, nella misura del:
 - 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
 - 18% in caso di fatturato non in calo.
- Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito in misura pari o superiore al 20%, nonché per coloro che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
- Il calo di fatturato è autocertificato dal richiedente e soggetto a verifiche incrociate tra Inps e Agenzia delle Entrate.
- Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza, è fissato alla fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività (ed in sede di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).
- L'Art. 12 del D.L. 137/2020 (decreto "ristori") ha previsto Ulteriori 6 settimane per il periodo 16 Novembre 2020 - 31 Gennaio 2021 utilizzabili dai datori di lavoro che abbiano già interamente utilizzato le 9 settimane del decreto Agosto (dal 13 luglio 2020)
- Per le ulteriori 6 settimane i datori di lavoro versano il contributo in percentuale della retribuzione ordinaria che sarebbe spettata ai lavoratori, nella misura già prevista dal D.L. 104/2020;
- Il contributo non è dovuto: dai datori di lavoro che esercitano le attività interessate dalle restrizioni di cui al DPCM 24/10/2020 e dai datori con riduzione di fatturato superiore al 20% o con attività iniziata a partire dal 1/1/2019.
- **La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)**, ha introdotto un ulteriore periodo di 12 settimane a decorrere dal 1 Gennaio 2021, e fino al 31 Marzo 2021 per CIG Ordinaria, mentre fino al 30 Giugno 2021 per CIG in Deroga (CIGD) e Assegno Ordinario FIS (ASO); inoltre prevede la concessione del ricorso alla Cassa Integrazione Speciali Operai Agricoli (CISOA) per 90 giorni, tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno 2021.
- Le nuove 12 settimane assorbono gli eventuali periodi successivi al 1 Gennaio 2021



- richiesti in forza dei precedenti decreti prima del 31 Dicembre 2020.
- Le integrazioni salariali per il 2021 possono essere richieste sempre da aziende che hanno ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria, e possono ricomprendere tutti i lavoratori in servizio alla data del 4 Gennaio 2021.
 - Non è dovuto previsto il versamento del contributo addizionale previsto dai decreti Agosto e Ristori.
 - Infine il c. 280 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime transitorio di integrazione salariale per i dipendenti delle imprese di call-center, riconosciuto dall'Art. 44, c.7 del D.Lgs.148/2015, che prevede un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di dodici mesi. Tale indennità può essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da crisi aziendale. (cfr. Circolare INPS n.21 del 2020).
- Le settimane di Integrazione Salariale Covid si aggiungono agli eventuali limiti di durate dei trattamenti di integrazione salariale già in atto (per CIG e Assegno Ordinario, 13 settimane, prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane, per la CIG Straordinaria, fino a 24 o 30 mesi in un quinquennio) o comunque richiesti in precedenza o che si potranno richiedere in futuro, per le normali motivazioni.
- **La legge di Bilancio 2021:**
- (c. 278) ha disposto la proroga per gli anni 2021-2022 della possibilità di richiedere i trattamenti CIGS per cessazione di attività: la misura, introdotta con il D.L. 109/2018, art. 44, aveva scadenza 31/12/2020. Si tratta della possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva (in una o più unità produttive) di accedere (qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale), in deroga ai limiti generali di durata vigenti, per un periodo massimo di 12 mesi e qualora ricorrano determinate condizioni, al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale.
 - (c. 286) ha previsto, per l'anno 2021, la possibilità (in deroga alle norme ordinarie) per le Regioni, di autorizzare ulteriori periodi di CIGD fino ad un massimo di 12 mesi, anche non continuativi, nell'ambito dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni.

IMPORTI SPETTANTI

- La retribuzione di riferimento, su cui viene calcolato l'80%, tiene conto delle indennità ed incentivi o retribuzioni a percentuale mediamente percepite nel periodo di lavoro precedente, e comprende i ratei delle mensilità aggiuntive (13.ma e 14.ma).
- Sono però previsti dei massimali:
 - fino a € 971,71 (lordi) quando la retribuzione di riferimento è pari o inferiore a euro € 2.102,24;
 - € 1.167,91 (lordi) quando la retribuzione di riferimento è superiore a € 2.102,24.

N.B.: ciò significa che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di cassa integrazione parziale, i suddetti massimali vengono riproporzionati. In pratica, un'ora di cassa integrazione vale da circa € 5,77 ad € 6,95 lordi orari. In caso di pagamento da parte dell'INPS, viene applicata una tassazione Irpef di circa il 23%, e inoltre non viene riconosciuto il bonus "Renzi" di € 80 mensili. Questo concretamente significa che, a fronte di una



aspettativa del lavoratore di ricevere l'80% della retribuzione perduta, in realtà l'importo netto che viene pagato può essere di molto inferiore, anche meno del 50%.

- Per il periodo di integrazione salariale Covid-19, in via eccezionale spettano anche gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).
- L'importo della cassa integrazione è esente da contribuzione previdenziale ma è imponibile ai fini fiscali.
- Il pagamento, a scelta del datore di lavoro, può avvenire in due diverse modalità:
 - pagamento diretto da parte dell'INPS: sui tempi di pagamento ed il numero delle domande evase l'INPS pubblica dei dati generali a questo link <https://www.inps.it/nuovo-portaleinps/default.aspx?itemdir=53629>
 - pagamento indiretto con anticipazione da parte del datore di lavoro, il quale compensa gli importi erogati con altri debiti contributivi: è evidente che questa modalità è possibile solo per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività soltanto in parte, per i quali restano quindi in corso pagamenti di salari e stipendi e conseguenti contributi previdenziali da pagare mensilmente. Gli altri datori di lavoro, specialmente piccole e medie imprese, saranno incapienti e non potrebbero recuperare il pagamento anticipato.

SPORTIVI PROFESSIONISTI

- L' Art. 98 del D.L. 34/2020, ed il successivo Art. 2 del D.L. 104/2020, hanno previsto l'accesso alla CIG in deroga per gli sportivi professionisti iscritti allo specifico Fondo Pensione.
- Possono accedere coloro che hanno percepito, nella stagione sportiva 2019-2020, retribuzioni contrattuali lorde non superiori ad € 50.000.
- L'integrazione salariale spetta per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
- Le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto con apposita Circolare.

DIPENDENTI DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO

Per il 2021 il D.L. 183/2020 (decreto "milleproroghe") ha rinnovato la possibilità, già prevista dal D.L. 34/2020, che le imprese e gli enti destinino parte delle risorse erogate dal "FUS" (Fondo Unico per lo Spettacolo) ad integrare l'importo della Cassa Integrazione dei dipendenti, fino all'importo della retribuzione fissa erogata continuativamente, sulla base dei contratti collettivi.

Come fare domanda

La domanda viene presentata dai datori di lavoro (quindi non è una facoltà del singolo lavoratore), tramite i "servizi per aziende e consulenti" dell'INPS.

Nota: fino al 16 Giugno 2020 per la CIG in deroga le domande sono state presentate alla Regione Lazio tramite l'apposito servizio web: <http://www.regione.lazio.it/cigs/web>, ma poi comunque lavorate dall'INPS.

Non si descrivono qui le modalità di compilazione on line delle domande e dei relativi allegati, in quanto di competenza dei datori di lavoro o dei loro consulenti del lavoro.

In deroga alle normali scadenze, le domande potevano essere presentate entro il 15 Luglio 2020 per tutti i periodi compresi tra il 23 Febbraio ed il 30 Aprile 2020. Per i periodi successivi, le



domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo, ma in sede di prima applicazione delle norme il termine ultimo era comunque il 15 Luglio 2020 (qualora la scadenza calcolata risultasse precedente).

Inoltre, qualora un datore di lavoro abbia erroneamente presentato una domanda con modalità o contenuti della richiesta errati, potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione.

Poiché l'INPS, sulla base di queste norme, aveva respinto le richieste presentate dal datore di lavoro anche pochi giorni dopo il decorso del termine di 30 giorni, e di conseguenza opponeva un diniego dei pagamenti a beneficio dei lavoratori, a loro volta incolpevoli, il D.L. 183/2020 (decreto "milleproroghe"), art. 11 c. 10-bis e 10-ter, ha introdotto una riapertura dei termini che permette ai datori di lavoro di ripresentare validamente entro il 31 Marzo 2021 tutte le richieste i cui termini sono scaduti entro il 31 Dicembre 2020.

Infine, per le CIG Covid, sono state disapplicate le norme che prevedono la preventiva consultazione dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali, nonché tutti i requisiti e le procedure per accertare lo stato di crisi dell'impresa.

Restano: l'obbligo di comunicare ai lavoratori l'attivazione della richiesta e l'avviso alle OO.SS.; entrambi possono essere effettuati anche dopo la presentazione della domanda.

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 148 del 14 Settembre 2015:
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Ammortizzatori_Sociali.pdf
- D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 19-22:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- D.L. n. 23 del 20 Aprile 2020:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf>
- D.L. n. 53 del 16 Giugno 2020:
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/D-L-16-giugno-2020-n-52.pdf>
- Legge 178-2020 (legge di Bilancio 2021): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>
- INPS, circolare n. 21/2020: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2011-02-2020.htm>
- INPS, circolare n. 47/2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm>
- INPS, circolare n. 86/2020:
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf>
- INPS, messaggio 2489-2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202489%20del%2017-06-2020.htm>
- INPS, messaggio 3131-2020:
<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203131%20del%2021-08-2020.pdf>
- INPS, messaggio 3137-2020:
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203137%20del%2021-08-2020.htm>



- INPS, messaggio 406-2021: <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.htm>
- INPS, Circolare n. 28/2021: <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.pdf>

Informazioni e assistenza

- MEF, pagina FAQ su D.L. “Cura Italia”, sezione lavoro: <http://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-ai-lavoratori-e-garanzia-dei-redditi/>
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pagina FAQ cassa integrazione: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-cassa-integrazione-pubblicate-faq.aspx/>
- Camera dei deputati, documento di sintesi “Gli interventi in materia di lavoro per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”, 18 febbraio 2021: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1211249.pdf?_1605091301409
- Portale *Cliclavoro*: https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-e-straordinaria-anche-in-deroga.aspx
- INPS
 - call center numero verde 803 164
 - App “inpsmobile”, scaricabile su dispositivi Android e Mac
 - Accedendo con SPID al portale inps, sezione “comunica con l’INPS” – servizio “Inps risponde”
- Regione Lazio: Numero Verde Lavoro: 800 81 82 82 email: supportocigd@regione.lazio.it

(aggiornata al 7 marzo 2021 / MS)



S SOSTEGNO AL REDDITO

S.2 ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (ACCORDO ABI-INPS-GOVERNO)

Di cosa si tratta? Della possibilità di ottenere, da parte delle banche aderenti all’iniziativa, l’erogazione anticipata della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori a causa del virus Covid-19. Pur essendo state riscontrate anche in questo caso (come per l’ordinario pagamento degli assegni da parte dell’Inps), delle difficoltà burocratiche per la sua rapida attuazione, si tratta di una strada che si può cercare di percorrere per ridurre i notevoli disagi che stanno incontrando molti lavoratori per vedere rispettato un loro diritto.

Come è nata e su cosa si basa l’iniziativa? L’iniziativa parte dall’apposita convenzione nazionale definita il 31 marzo 2020 dall’ABI (l’Associazione Bancaria italiana) e i principali Sindacati del settore bancario (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin), per consentire ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “Cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. Ad inizio aprile, è stato poi sottoscritto un apposito accordo tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), l’INPS e il Governo per cercare di ovviare ai tempi burocratici piuttosto lunghi (in genere due o tre mesi), con cui l’INPS può provvedere alla diretta erogazione delle somme spettanti ad ogni lavoratore interessato. Le banche erogheranno subito al lavoratore che ne fa richiesta, a titolo di anticipo, **un importo complessivo di 1.400 € per le nove settimane di cassa integrazione** fin qui previste dal Decreto Legge 18 - Cura Italia – dello scorso 17 marzo.

A quali banche rivolgersi per ottenere l’anticipazione? Alle banche che hanno aderito all’accordo ABI-INPS-GOVERNO, tenendo però presente che non è necessario richiedere l’anticipo necessariamente alla propria banca (se questa non vi avesse aderito e non fosse quindi presente nell’elenco di quelle aderenti). Con la richiesta di anticipo, infatti, viene aperto un apposito conto corrente, dove accreditare l’anticipo di 1.400 euro, totalmente gratuito (per il richiedente, infatti, l’anticipo della cassa integrazione non comporta nessuna spesa, né di interessi, né di gestione del conto corrente in questione).

In ogni caso, per sapere se la propria banca ha aderito all’iniziativa, si può consultare l’elenco delle banche aderenti (codice ABI) (003), sul sito dell’ABI, www.abi.it.

Con quali modalità è possibile accedervi? In considerazione delle ragioni di sicurezza imposte dalla pandemia, le persone interessate possono rivolgersi per telefono alla propria banca in modo che non sia loro necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.

C’è un modulo di domanda da presentare? Sì, occorre compilare i moduli per la richiesta che si trovano sempre sul sito dell’ABI www.abi.it (sezione lavoro), dove sono presenti tutti e 3 i moduli per le diverse tipologie di cassa integrazione prevista per l’emergenza Covid-19. I moduli sono qui di seguito allegati.

Ci sono costi da sostenere? L’ABI ha espressamente invitato le Banche che aderiscono all’iniziativa, ad evitare costi ai lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione della cassa integrazione,



coerentemente con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa. È opportuno quindi consultare online o via telefono, l'istituto bancario prescelto, per verificarne bene le modalità operative.

Per i comuni della nostra regione, **ABI Lazio e Regione Lazio**, inoltre, hanno stabilito di agevolare gli istituti bancari e finanziari presenti sul territorio per verificare, in relazione a ogni richiesta di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, che:

- il datore di lavoro abbia correttamente inoltrato la domanda di Cigd;
- la Regione abbia approvato la domanda stessa, nei limiti dei finanziamenti disponibili;
- il lavoratore sia destinatario dell'intervento di Cigd.

Dal 24 aprile 2020, **anche Poste Italiane** ha reso noto che potrà anticipare la cassa integrazione ordinaria e in deroga ai propri clienti BancoPosta e Poste Pay Evolution con accredito dello stipendio che ne faranno richiesta. Gli importi che saranno erogati dall'INPS e mesi a disposizione dallo Stato in base ai provvedimenti normativi adottati (cfr. Art. dal 19 al 22 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 - Cura Italia), saranno anticipati ai lavoratori grazie ad una collaborazione tra le Poste Italiane e la BNL Finance.

La richiesta di anticipazione, in questo caso, potrà essere presentata immediatamente accedendo al sito internet di Poste Italiane www.poste.it, da dove si potrà scaricare anche la documentazione necessaria e l'apposita guida con le istruzioni per la compilazione della domanda.

Poste italiane estinguerà automaticamente l'importo anticipato, senza necessità di fare qualcosa da parte dei lavoratori richiedenti, non appena l'INPS provvederà al materiale versamento del trattamento di cassa integrazione.

Per la modulistica di richiesta alle Banche, fare riferimento agli allegati:

- **Allegato A1:** comunicazione ai sensi della “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;
- **Allegato A2:** dichiarazioni in relazione alla richiesta di prestito di cui alla “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;
- **Allegato A3:** Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario;
- **Allegato A4:** “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”: elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione;
- **Allegato B1:** comunicazione ai sensi della “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;
- **Allegato B2:** dichiarazioni in relazione alla richiesta di prestito di cui alla “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;
- **Allegato B3:** Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario;



- **Allegato B4:** “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione”;
- **Allegato C1:** comunicazione ai sensi della Convenzione per la realizzazione del progetto “Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria” anche in deroga;
- **Allegato C2:** dichiarazioni in relazione alla richiesta di prestito di cui alla “Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga”;
- **Allegato C3:** Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario;
- **Allegato C4:** Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga. elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione.



S.3

PROROGA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (NASPI E DIS-COLL)

Link di riferimento

- <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53905&lang=IT>

Che cosa è

L'art. 92 del D.L. 34/2020 (decreto “rilancio”) ha previsto una proroga automatica di questi due ammortizzatori sociali, ulteriormente estesa dall'Art. 5 del D.L. 104/2020 (“decreto Agosto”).

A chi spetta

La proroga è stata inizialmente concessa a tutti coloro che avevano in corso prestazioni di indennità di disoccupazione NASpl (Nuovo Assegno Sociale per l'impiego) per i dipendenti e DIS-coll (per i collaboratori parasubordinati), che sarebbero decadute nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il 30 Aprile 2020. Inoltre, con il D.L. 104/2020 è stata aggiunta un'ulteriore proroga di due mesi per tutte le indennità che sarebbero decadute nel periodo dal 1° Maggio al 30 Giugno 2020, incluse quelle già beneficiarie della prima proroga (cfr. INPS, messaggio n. 3160 del 27-08-2020).

Beneficio economico

- Le indennità sono state prorogate di due mesi (più due).
- L'importo delle ulteriori mensilità riconosciute è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
- Esclusioni:
 - Non possono beneficiare della proroga coloro che hanno già ricevuto un'altra delle misure di sostegno previste dal Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) o dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
 - La proroga non spetta a coloro i quali maturano il diritto alla pensione nel corso del periodo stesso.

Come fare domanda

La proroga viene attivata d'ufficio dall'INPS. Non è necessario presentare domanda.

Normativa di riferimento

- D.L. 34/2020, art. 92:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- D.L. 104/2020, art. 5:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf>
- INPS, Circolare n. 76 del 23/06/2020:
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.pdf>

Informazioni e Assistenza

- numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.

(aggiornata al 6 settembre 2020 / MS)



S.3 BIS ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Link di riferimento

L'apposito portale informativo ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro):
<https://www.anpal.gov.it/assegno-di-ricollocazione-rdc>

Che cosa è

È uno strumento che consente di essere seguiti in un percorso personalizzato di ricerca di lavoro.

A chi spetta

- » L'AdR è una misura di politica attiva del lavoro, gestita dalla rete Anpal dei servizi per l'impiego.
- » L'AdR – Reddito di Cittadinanza (AdRdC) spetta ai beneficiari di reddito di cittadinanza, che non abbiano altre misure di politiche attive di lavoro in corso.
- » L'AdR – CIGS è rilasciato ai lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (Cigs) purché i loro profili e ambiti siano previsti dall'Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali.
- » Per l'anno 2021 è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro. Sarà attuato e regolamentato con apposito decreto interministeriale.
- » In attesa, sarà riconosciuto a coloro che si trovino in queste condizioni:
- » sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in CIG per cessazione dell'attività;
- » percezione della NASPI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
- » È necessario avere una DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) ed aver sottoscritto il patto per l'impiego presso un centro per l'impiego.
- » L'Anpal seleziona i beneficiari che ricevono una comunicazione, ed hanno 30 giorni di tempo per il soggetto (centro pubblico per l'impiego o altro soggetto erogatore di servizi per il lavoro) presso il quale utilizzare l'assegno, e prenotare l'appuntamento.
- » L'ente prescelto, se riesce a ricollocare al lavoro la persona beneficiaria dell'AdR, riceve un importo calcolato in base al tipo di contratto:
- » Contratto a tempo indeterminato, incluso l'apprendistato da € 1.000 a € 5.000.
- » Contratto a termine di 6 mesi e oltre da € 500 a € 2.500.



- » Contratto da 3 a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), da € 250 a € 1.250.

Come fare domanda

Per individuare la sede del soggetto erogatore e prenotare l'appuntamento si può utilizzare l'area riservata MyANPAL, o farsi assistere dal centro per l'impiego dove si è sottoscritto il patto per il lavoro/patto di servizio, o da un patronato.

Normativa di riferimento

Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>

Informazioni e Assistenza

ANPAL, pagina faq Adr: <https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/faq>



S.4 LAVORO AUTONOMO: ARTIGIANI E COMMERCianti (COMPRENDE TITOLARI DI IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZI), COLLABORATORI E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E PESCATORI AUTONOMI

Link di riferimento

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53544>

Che cosa è

Un'indennità *una tantum* di 600 euro (per i mesi di Marzo ed Aprile), e ricorrendo alcune condizioni di ulteriori € 1.000,00 per il mese di Maggio, riconosciuta a causa delle misure restrittive per l'emergenza Covid-19.

A chi spetta

Spetta a tutti gli iscritti - indipendentemente dal fatto che abbiano o meno svolto regolarmente la propria attività - alle seguenti gestioni INPS alla data del 23 Febbraio 2019:

- lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (sono scaduti i termini per la richiesta);
- liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata (sono scaduti i termini per la richiesta);
- pescatori autonomi (introdotta dal D.L. 104/2020 - "decreto Agosto"), i quali possono presentare domanda sul sito INPS attraverso il servizio "indennità Covid-19 onnicomprensiva" di recente aperto: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53781%3b&lastMenu=53781&iMenu=1&itemDir=53544>

Beneficio economico

- Ad ogni lavoratore autonomo viene riconosciuta un'indennità di € 600,00 per il mese di Marzo e Aprile, accreditata mediante bonifico bancario sul conto indicato dal richiedente.
- Coloro che hanno presentato la domanda per l'indennità del mese di Marzo, riceveranno automaticamente il pagamento dell'importo del mese di Aprile, senza necessità di presentare ulteriore richiesta.
- Una ulteriore indennità di € 1.000,00 per il mese di Maggio spetta agli iscritti alla gestione ordinaria (AGO) Artigiani e Commercianti e ai Professionisti iscritti alla Gestione Separata i quali, nei mesi di Marzo e Aprile 2020, abbiano subito una documentata riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. Per determinare la riduzione, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività. Il requisito reddituale si autocertifica in sede di presentazione della domanda.



- Inoltre l'indennità di € 1.000,00 per il mese di Maggio è riconosciuta anche ai Collaboratori Coordinati e Continuativi, iscritti alla Gestione Separata, il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Esclusioni:

- Non possono richiedere l'indennità coloro che abbiano già ricevuto un'altra delle misure di sostegno previste dal D.L. Cura Italia, oppure che siano titolari di reddito di cittadinanza.
- Non possono altresì richiederla i titolari di pensione e chi sia contemporaneamente iscritto ad altre casse previdenziali obbligatorie (INPS lavoratori dipendenti pubblici e privati e casse professionali autonome).

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se provvisto di PIN Inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.

Riesame delle domande non accolte

Per tutti coloro la cui domanda non è stata accolta, ed hanno presentato la documentazione richiesta tramite il servizio o hanno chiesto il riesame a mezzo PEC, sono in corso le procedure per il riesame presso le sedi INPS di zona. Coloro i quali non lo avessero ancora fatto, possono comunque ancora chiedere il riesame. Si suggerisce di monitorare lo stato della propria pratica, consultandola all'interno del servizio, ed eventualmente a sollecitare o chiedere notizie sempre a mezzo PEC o tramite il servizio "Inps Risponde".

Normativa di riferimento

- D.L. 18/2020, art. 27-28:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- D.L. 34/2020, art. 84:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- INPS, Circolare n. 49/2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm>
- INPS, Circolare n. 84/2020:
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.pdf>



Informazioni e Assistenza

- Per il rilascio del PIN:
<https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>
- Per ottenere l'identità digitale SPID:
<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- Per la compilazione *on line* della domanda:
numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.

(aggiornato al 25 Ottobre2020 / MS)



S.4 BIS ISCRO

Indennità di Continuità Reddituale ed Operativa

Link di riferimento

La misura ancora non è stata attuata, si attendono i relativi Decreti Ministeriali e Circolari attuative INPS.

Che cosa è

È un ammortizzatore sociale introdotto in via provvisoria dalla Legge di Bilancio 2021 (c. 386 e seguenti).

A chi spetta

- » Sarà erogata dall'INPS ai soggetti iscritti alla gestione separata professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
- » non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- » non essere beneficiari di reddito di cittadinanza
- » avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- » aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro
- » essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- » essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione
- » L'indennità, è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità, con un massimo di € 800 mensili ed un minimo di € 250
- » L'indennità non comporta accredito di contribuzione figurativa.
- » L'indennità non costituisce reddito.
- » L'indennità può essere richiesta una sola volta nel corso del triennio.
- » L'indennità si perde in caso di cessazione dell'attività.



Normativa di riferimento

Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021):

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>

Informazioni e Assistenza

ANPAL, pagina faq Adr: <https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/faq>



S.5 PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PROFESSIONALI AUTONOME

Link di riferimento

<http://www.governo.it/it/curaitalia>

Che cosa è

Un'indennità *una tantum* di € 600 per il mese di Marzo, riconosciuta in occasione delle misure restrittive per l'emergenza Covid-19, a valere sul "fondo per il reddito di ultima istanza" istituito dall'Art.

A chi spetta

A tutti i professionisti soggetti alla contribuzione previdenziale obbligatoria ed iscritti alle rispettive casse autonome di diritto privato.

A questo link si trova un elenco: <https://www.money.it/Previdenza-professionisti-elenco>

Beneficio economico

- Ad ogni lavoratore è stata riconosciuta un'indennità di € 600 per i mesi di Marzo e Aprile, con accredito mediante bonifico bancario sul conto indicato dal richiedente. Le casse autonome stanno pagando, inoltre, automaticamente, ulteriori € 1000 per il mese di Maggio a coloro che li avevano chiesti e ottenuti per il mese di Aprile. Il Decreto Interministeriale del 29 Maggio 2020 ha stabilito che coloro i quali non avessero chiesto l'indennità per il mese di Marzo non potessero più chiederla, essendo scaduti i termini, ma possono presentare nuova domanda per percepire l'indennità per il solo mese di Aprile.
- Non possono richiedere l'indennità coloro che hanno già ricevuto un'altra delle misure di sostegno previste dal D.L. "Cura Italia", oppure che siano titolari di reddito di cittadinanza.
- L'indennità può essere richiesta ad una sola Cassa di previdenza (nel caso il richiedente sia iscritto a più di una Cassa).
- Hanno diritto a ricevere l'indennità:
 - senza condizioni, coloro che, nell'anno 2018 hanno dichiarato un reddito, esclusi i redditi per locazioni, inferiore ad € 35 mila.
 - tutti coloro che nell'anno 2018 hanno dichiarato un reddito, esclusi i redditi per locazioni, compreso tra € 35 mila ed € 50 mila, auto certificando la cessazione, sospensione o riduzione dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19.

Come fare domanda

La domanda viene presentata da ogni professionista presso la propria Cassa di appartenenza. Ogni Cassa ha previsto proprie regole, modalità e scadenze, la maggior parte operative sulle rispettive piattaforme on line.



Normativa di riferimento

- D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 78:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 44:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- D.L. n. 104 del 14/08/2020, art. 13:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf>
- Decreto Interministeriale del 29 Maggio 2020:
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/D-I-29052020.pdf
- Decreto Interministeriale del 28 Marzo 2020:
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B5352bbd0-99b0-404c-9a46-21579a06e054%7D_decreto-interministeriale-lavoro-economia-finanze-28-marzo-2020.pdf

Informazioni e assistenza

- MEF, pagina FAQ <http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>
- Siti web e call center delle rispettive Casse professionali di appartenenza

(aggiornato al 6 settembre 2020 / MS)



S.6.1 COLLABORATORI SPORTIVI

Link di riferimento

<https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html>

Che cosa è

Un bonus *una tantum* per tutti i collaboratori sportivi, non coperti da altra forma di sostegno al reddito.

A chi spetta

A tutti i collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.) che abbiano un rapporto ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 Marzo 2020. Il rapporto di collaborazione deve essere attivo alla data del 23 febbraio 2020 ed in corso di validità al 17 Marzo 2020.

Beneficio economico

È stato riconosciuto un bonus di € 600,00 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Inoltre l'art. 12 del D.L. 104/2020 ha previsto che coloro i quali l'hanno già richiesta ed ottenuta nei mesi precedenti riceveranno l'indennità anche per il mese di Giugno.

Inoltre lo stesso Art. 12 D.L. 104/2020 ha individuato alcune nuove categorie di beneficiari che riceveranno l'indennità per il solo mese di Giugno: collaboratori impiegati presso il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CIP e dal CONI,

L'art. 17 del D.L. 137-2020 (decreto "ristori") ha previsto l'erogazione di un ulteriore importo di € 800,00 per il mese di Novembre per tutti i soggetti che hanno già richiesto ed ottenuto l'indennità per i mesi precedenti. L'erogazione sarà effettuata automaticamente con le stesse modalità, senza necessità di nuova richiesta.

La stessa indennità sarà erogata, presentando domanda entro il 30 Novembre 2020, ai collaboratori impiegati presso il CONI, il comitato paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive nazionali e gli Enti di promozione Sportiva riconosciuti.

L'art. 11 del D.L. 157-2020 ("ristori-quater") ha previsto l'erogazione di una ulteriore indennità di € 800,00 per il mese di novembre, che sarà pagata in automatico da Sport e Salute spa a coloro che hanno già beneficiato delle mensilità precedenti. Coloro che dovessero invece presentare per la prima volta la richiesta, il canale telematico sarà aperto oggi 3 Dicembre alle ore 19,00 e fino al 7 Dicembre.

Esclusioni

Questa indennità non spetta ai percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati o pensione, di redditi di lavoro autonomo abituale (con partita IVA), ai percettori del reddito di cittadinanza o ai beneficiari di altre erogazioni straordinarie previste dalle norme emergenziali Covid (reddito di



emergenza, bonus e indennità varie). Non esclude dal beneficio la percezione di assegni ordinari di invalidità o di redditi occasionali di lavoro autonomo e redditi diversi (art. .67-71 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/86).

Come fare domanda

La domanda si presenta mediante l'apposita piattaforma web di "Sport e Salute spa" (società di proprietà del MEF e gestita dal CONI, per lo sviluppo dello sport in Italia).

<https://www.sportosalute.eu/primo-piano/2348-collaboratori-sportivi-al-via-la-presentazione-delle-domande-per-l-indennita-di-dicembre.html>

Normativa di riferimento

- D.P.R. 917/86, Art .67 <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200006700000000&articolo=Articolo%2067>
- D.L.n.18del17/03/2020,art.96:<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- D.L. 34/2020, art. 18: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- Decreto interministeriale del 6 Aprile 2020: https://www.sportosalute.eu/images/curaitalia/Testo_decreto_ministeriale_06.04.2020.pdf

Informazioni e assistenza

- Sport e Salute spa, pagina FAQ:
https://www.sportosalute.eu/images/curaitalia/Cura_Italia_FAQ.pdf
<https://www.sportosalute.eu/primo-piano/2069-informazioni-bonus-di-giugno.html>
- Sport e Salute spa, assistenza:
 - scrivere all'indirizzo e-mail curaitalia@sportosalute.eu e seguire il canale Telegram: <https://t.me/SporteSalute>
 - Contact Center: 06 3272 2020, Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

(aggiornata al 3/12/2020 / MS)



S.6.2

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'Art. 3 del D.L. 137/2020 (decreto “ristori”) ha stanziato un fondo per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionali, le quali non avendo Partita IVA non hanno potuto accedere ad altre misure di sostegno, e la cui attività è stata ridotta o cessata a seguito di tutti i provvedimenti di sospensione delle attività sportive emanati per l'emergenza Covid-19.

I criteri e le modalità di accesso, e gli importi spettanti, saranno stabilito con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

<http://www.sport.governo.it/it/>

Nelle more, la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, c. 36-37) ha disposto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni “di interesse nazionale” in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, **la sospensione dei termini relativi di alcuni pagamenti tributari:**

- » i versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate in qualità di sostituti d'imposta dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- » gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021;
- » i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- » i versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio.

Legge 178/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>



S.7

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, AGRICOLI, PESCATORI AUTONOMI, STAGIONALI, INTERMITTENTI, INCARICATI DELLE VENDITE A DOMICILIO, AUTONOMI OCCASIONALI E LAVORATORI DOMESTICI

Link di riferimento

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Covid-19-indennita-per-i-lavoratori-dipendenti-e-autonomi.aspx>

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53544&lang=IT> re <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53544&lang=IT>

Il D.L. 18/2020 ha previsto l'erogazione di una indennità una tantum di € 600,00 per il mese di Marzo, e l'art. 84 del D.L. 34/2020 ha esteso l'indennità anche al mese di Aprile, ampliando anche le categorie di lavoratori destinatari, cioè danneggiati dall'emergenza *Covid-19* e che non possano beneficiare di altri ammortizzatori sociali.

Indennità “onnicomprensiva”

Ulteriori indennità sono state introdotte per alcune categorie di lavoratori in sede di modifica e conversione dei D.L. 18 e 34 – 2020, come sotto specificato nei paragrafi dedicati alle singole categorie. Sul sito INPS viene utilizzato per individuarle questo termine di “indennità Covid-19 onnicomprensiva” non indicato nelle norme di legge.

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53544&lang=IT>

Termine per le nuove richieste

Per disposizione dell'Art. 9, c. 5 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) **il termine per le nuove domande è stato fissato al 13 Novembre 2020**, a pena di decadenza.

Questo termine riguarda solo i pescatori autonomi, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori autonomi o collaboratori delle “zone rosse”.

Il 2 settembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione della domanda da parte delle altre categorie di beneficiari.

Tabella scadenze dei termini riportata sul sito INPS:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Prestazioni_e_servizi/Tabella_termini_domanda_indennit%c3%a0_Covid-19.pdf

ATTENZIONE: *questi termini e scadenze non riguardano le ulteriori indennità introdotte dal Decreto “ristori” (D.L. 137-2020), indicate in modo specifico nelle sezioni di questa scheda dedicate ad ogni categoria di beneficiari. Per queste indennità si attendono indicazioni dell'INPS per modalità e termini di accesso.*

Esclusioni

Da queste indennità sono esclusi coloro che siano titolari di reddito di lavoro dipendente o pensione, ovvero siano iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.



Incompatibilità e incumulabilità

- Le indennità Covid-19 non sono cumulabili né tra loro né con le indennità a favore dei lavoratori domestici, liberi professionisti iscritti a casse private e lavoratori sportivi.
- Sono incompatibili con il Reddito di Emergenza.
- Sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
- Sono incompatibili con le pensioni dirette a carico e con Ape sociale.
- Per nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, per i quali l'ammontare mensile del RdC risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità.
- Le indennità sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola. Non sono cumulabili per i lavoratori stagionali del turismo e per i lavoratori in somministrazione.
- Le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

Tabella riepilogativa delle indennità spettanti

INDENNITÀ	MARZO	APRILE	MAGGIO
Lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020	500 €	500 €	500 €
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali	600 €	600 €	600 €
Pescatori autonomi , compresi soci di cooperative			950 €
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice	600 €	600 €	1.000 €*
Collaborazione coordinata e continuativa	600 €	600 €	1.000 €*
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago	600 €	600 €	
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali	600 €	600 €	1.000 €*
Lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali	600 €	500 €	
Lavoratori nello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 €	600 €	600 €	600 €
Lavoratori nello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 €		600 €	600 €
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	600 €	600 €	600 €
Lavoratori intermittenti	600 €	600 €	600 €
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	600 €	600 €	600 €
Incaricati alle vendite al domicilio	600 €	600 €	600 €
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)		600 €	1.000 €

N.B. Il calcolo dell'indennità per i lavoratori autonomi delle "Zone rosse" (DPCM 1° Marzo 2020) è parametrato al periodo di sospensione dell'attività. Di conseguenza, può essere riconosciuto da 1 a tre mesi di indennità.

* I requisiti per accedere all'indennità di Maggio 2020 sono variati rispetto a quelli previsti per Marzo e Aprile 2020.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Prestazioni_e_servizi/Tabella_importi_Covid-19.pdf



– **Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. 18/2020)**

- Possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
- Nella circolare INPS 84-2020 sono elencate in dettaglio le attività rientranti nella definizione di Turismo e Stabilimenti termali, nella quale sono comprese una vasta serie di attività connesse e complementari (in calce a questa scheda, si riporta in Appendice la relativa tabella).
- L'indennità è prevista nella misura di € 600,00 per i mesi di Marzo e Aprile 2020 e, successivamente, di € 1.000,00 per il mese di Maggio.
- I lavoratori che hanno chiesto nei termini l'indennità per i mesi di Marzo e Aprile non devono presentare nuova domanda e l'indennità per il mese di Maggio sarà erogata automaticamente dall'INPS.
- Coloro che non abbiano effettuato la richiesta per Marzo e Aprile, possono presentare una nuova richiesta per il mese di Maggio.
- L'art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto "ristori") ha stabilito il rinnovo dell'indennità con erogazione "una tantum" di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell'INPS.

– **Indennità per lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (a valere sul "fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44, D.L. 18/2020)**

- possono accedere lavoratori che siano stati titolari, nel periodo dal 1/1/2019 al 17/3/2020, di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per una durata complessiva non inferiore a 30 giornate.
- Inoltre è richiesto di aver avuto anche nel corso dell'anno 2018 uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato (o stagionale) nello stesso settore, per almeno 30 giornate.
- I datori di lavoro da considerare appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali ai fini di questa indennità sono quelli elencati nella tabella dei codici di attività inclusa al punto 1 della circolare INPS 94/2020.
- Sono esclusi coloro che, alla data del 14 luglio 2020, siano titolare di pensione diretta, o di rapporto di lavoro dipendente.
- L'indennità spetta nella misura di € 600,00 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, e non concorre alla formazione del reddito.
- L'art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto "ristori") ha stabilito il rinnovo dell'indennità con erogazione "una tantum" di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell'INPS.



– **Indennità lavoratori stagionali di altri settori, intermittenti ed occasionali (art. 84, c. 8., D.L. 34/2020)**

- Spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di Marzo ed Aprile e indennità “onnicomprensiva” di € 1.000 introdotta dal D.L. 104/2020.

Possono accedervi:

- i lavoratori dipendenti stagionali di altri settori,
- i lavoratori intermittenti
- i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita iva, che alla data del 23 Gennaio 2020 risultassero già iscritti alla gestione separata INPS,
- gli incaricati delle vendite a domicilio, iscritti alla gestione separata, titolari di partita IVA che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° Gennaio 2019 ed il 31 Gennaio 2020 e nello stesso periodo abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro.
- L’art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto “Ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell’Inps.

– **Indennità lavoratori in somministrazione presso imprese del Turismo e Stabilimenti Termali (Art. 84, c. 5 e 6, D.L. 34/2020)**

- Ne hanno diritto i cosiddetti lavoratori “interinali”, per i quali il contratto di lavoro viene instaurato tra tre soggetti: il lavoratore (somministrato), un’agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore) e un’impresa utilizzatrice.
- Riguarda i lavoratori somministrati presso imprese del Turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17/03/2020.
- Nella circolare INPS 84-2020 sono elencate in dettaglio le attività rientranti nella definizione di Turismo e Stabilimenti termali, nella quale sono comprese una vasta serie di attività connesse e complementari (si riporta la tabella in calce a questa scheda).
- I richiedenti, alla data del 19 maggio 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpl.
- Ne hanno diritto coloro i quali abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato successivo al rapporto di somministrazione cessato, il quale sia involontariamente cessato prima del 19 Maggio 2020.
- Spetta una indennità di € 600,00 per il mese di Aprile e di € 1.000,00 per il mese di Maggio, le quali non costituiscono reddito.
- L’indennità non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa né agli Assegni familiari.
- L’art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto “Ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell’Inps.



– **Indennità lavoratori agricoli (art. 30 D.L. 18/2020)**

- possono accedervi gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.
- Non è, al momento, prevista un'apposita procedura di richiesta. L'indennità è erogata dall'Inps.

– **Indennità Pescatori Autonomi**

- Per il mese di maggio 2020 spetta una indennità di € 950. Vi possono accedere i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

– **Fondo per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

- Con l'art. 7 del D.L. 137/2020 (decreto "ristori") è stato istituito un Fondo destinato a sostenere gli operatori di questi settori economici in quanto interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 24/10/2020;
- Criteri, modalità di accesso e importi dei contributi saranno stabiliti con apposito decreto interministeriale del MEF e del Ministero delle politiche agricole e forestali

– **Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. 18/2020, art. 84 D.L. 34/2020)**

- Spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di Marzo ed Aprile e indennità "onnicomprensiva" di € 1.000 introdotta dal D.L. 104/2020.
- Possono accedervi i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e da cui derivi un reddito non superiore ad € 50 mila, ovvero che abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore ad € 35 mila.
- L'art. 185 del D.L. 34/2020 ha inoltre regolamentato la riscossione da parte di artisti, interpreti ed esecutori, dei crediti vantati nei confronti del disciolto ente IMAIE (Istituto per la tutela dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori) in liquidazione dal 2010.
- L'art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto "Ristori") ha stabilito il rinnovo dell'indennità con erogazione "una tantum" di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell'Inps.

– **Indennità Lavoratori Autonomi Occasionali**

- Possono accedere i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i quali:
 - siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c.;
 - che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
 - che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, siano già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS;
 - che possano far valere l'accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1°



- gennaio 2019 al 23 febbraio 2020;
- che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente.
- Spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di marzo ed Aprile e indennità “onnicomprensiva” di 1.000 introdotta dal D.L. 104/2020.
- L’art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto “ristori”) ha stabilito il rinnovo dell’indennità con erogazione “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell’INPS.

Normativa di riferimento (per tutte le indennità sopra elencate)

INPS, Circolare n. 67/2020: <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2067%20del%2029-05-2020.pdf>

– Incaricati delle vendite a domicilio

- L’art. 15 del D.L. 137/2020 (decreto “ristori”) ha stabilito una indennità “una tantum” di € 1.000,00 per il mese di Novembre, con modalità da stabilirsi con provvedimento dell’INPS.

– Indennità lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020)

- Possono accedervi i lavoratori domestici che, alla data del 23 Febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per un orario settimanale superiore a 10 ore.
- L’indennità, dell’importo mensile di € 500,00, è riconosciuta per i mesi di Marzo ed Aprile 2020, ed è erogata in unica soluzione.
- Sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro i quali hanno diritto a percepire una delle altre indennità previste dai D.L. 18/2020 e 34/2020, incluso.

– L’INPS ha aperto la presentazione delle domande per l’indennità Lavoratori domestici in data 26 Maggio: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53725>

Come fare domanda

La domanda, per ciascuna prestazione, deve essere presentata all’INPS con una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se provvisto di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale [“https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53781%3b&lastMenu=53781&iMenu=1&itemDir=53544](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53781%3b&lastMenu=53781&iMenu=1&itemDir=53544)
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.



Normativa di riferimento

- D.L. 18/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- D.L. 34/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- INPS, Circolare n. 65/2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2028-05-2020.htm>
- INPS, Messaggio n. 2184/2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202184%20del%2026-05-2020.htm>
- INPS, Circolare n. 80/2020:
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%2006-07-2020.pdf>
- INPS, Circolare n. 94/2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2094%20del%2014-08-2020.htm>
- Pagina Inps per accesso diretto a tutte le indennità Covid: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54310>
- Decreto Interministeriale del 13-07-2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-del-13072020-CIG-Deroga-turismo-stabilimenti-termali.pdf>

APPENDICE:

Attività a cui sono applicabili le indennità previste per i lavoratori del Turismo e degli Stabilimenti Termali

L'elenco segue i codici CSC INPS (Codice Statistico Contributivo) ed i codici ATECO (codici attività ISTAT)

TURISMO – CSC 70501

1. Alberghi (ATECO 55.10.00):
 - a. fornitura di alloggi di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
 - a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
2. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).



3. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
- a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
 - b. cottage senza servizi di pulizia.

CSC - 50102

1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC - 70501

1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
- a. a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):
- a. a. case dello studente;
 - a. b. pensionati per studenti e lavoratori;
 - a. c. altre infrastrutture n.c.a.

CSC – 70502 / 70709

1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
- a. a attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
 - a. b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC - 50102

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

CSC - 70502

1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
- a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
 - a. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.



2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

- a. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

CSC – 70502 / 70709

1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

- a. bar;
- b. pub;
- c. birrerie;
- d. caffetterie;
- e. enoteche.

CSC – 41601 / 70503

1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

- a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie, eccetera.

CSC- 70504 / 40405 / 40407

1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC - 70401

1. delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

- a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
- b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

- a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).



CSC - 40404 / 70705

1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
 - a. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
 - b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

CSC - 70708

1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
 - a. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
 - b. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
 - c. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
 - d. attività di promozione turistica.

STABILIMENTI TERMALI

CSC - 11807

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC - 70708

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

(aggiornata al 30 Ottobre2020 / MS)



S.8 REGIONE LAZIO PIANO GENERAZIONI EMERGENZA COVID 19

Link di riferimento

- http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=57257

Cosa è

- 5 misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia, collocate all'interno della seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 -Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà".

8.1 SOSTEGNO AL REDDITO PER COLF E BADANTI

Destinatari

- Lavoratori domestici con rapporto di lavoro attivo nella Gestione Lavoratori Domestici dell'INPS a partire dal 23 Febbraio 2020, per impegno complessivo superiore a 10 ore settimanali, che abbiano subito una sospensione o cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid 19.

Requisiti

- Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;
- Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
- Non essere titolari di pensione (esclusa invalidità) o di altro reddito di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, ovvero beneficiari del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o altre indennità di disoccupazione alla data di apertura delle candidature alla presente Misura;
- Essere titolari di un conto corrente bancario o postale o di una carta ricaricabile con codice IBAN (Postepay Evolution o analoghe)

Beneficio economico

- Un contributo di € 600,00 una tantum.
- Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti agli effetti della pandemia.



La domanda

- Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 6 Aprile e fino alle ore 17 del 5 Maggio, salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.
- La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: <http://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/home/>
- *Si suggerisce di accedere già ora alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di accesso*

Allegati richiesti:

- Documento di identità;
- Copia della registrazione INPS dei rapporti di lavoro domestico;
- Copia della comunicazione di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività, anche per periodi brevi compresi tra il 23/2/2020 e la data di presentazione della domanda.

Norma di riferimento

- http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_Allegato2.pdf

Informazioni e assistenza

- contributocolfbadanti@regione.lazio.it



8.2 SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Destinatari

Lavoratori occasionali operanti con ritenuta d'acconto, collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperativa con contratto di lavoro autonomo dello spettacolo, o dipendenti con contratto a tempo determinato o intermittente, operanti in una delle seguenti attività: attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di produzione cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore, attività di programmazione e trasmissione radiofonica e televisiva, teatro, danze, settore artistico, informazione e comunicazione, interpreti della prosa e dell'audiovisivo.

Requisiti

- Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;
- Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
- non essere titolari di partita IVA;
- a causa dell'emergenza Covid, aver dovuto cessare o sospendere la propria attività nel corso dell'annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019;
- essere iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo o ad altra gestione;
- avere, nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020, almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo di cui sopra o ad altra gestione ovvero, nel caso di contratto a tempo determinato o intermittente, almeno 7 giornate lavorate;
- avere un reddito percepito nell'annualità 2020 non superiore a € 26.000,00;
- Non essere titolari di pensione (esclusa invalidità) o di altro reddito di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, ovvero beneficiari del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza;
- Essere titolari di un conto corrente bancario o postale o di una carta ricaricabile con codice IBAN (Postepay Evolution o analoghe)

Il beneficio economico

- Un contributo di € 600,00 una tantum.
- Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti agli effetti della pandemia.

La domanda

- Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 7 Aprile e fino alle ore 17 del 6 Maggio 2021, salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.
- La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: <http://www.>



regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/home/

- *Si suggerisce di accedere in anticipo alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di accesso*

Allegati richiesti:

- Documento di identità
- Copia dei contratti di lavoro o di incarico;
- Estratto conto del Fondo Pensioni dello Spettacolo

Norma di riferimento

- http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_Allegato3.pdf

Informazioni e assistenza

- contributoculturaspettacolo@regione.lazio.it



8.3 SOSTEGNO AL REDDITO PER COLLABORATORI SPORTIVI

Destinatari

essere lavoratori ai sensi dell'art. 67, lett. m) del TUIR, impiegati con rapporti di collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive, iscritte e non iscritte al Registro del Coni o organismi riconosciuti o non riconosciuti dal Coni/Cip, oppure operanti in attività sportive dilettantistiche inclusi i maestri di sci.

Requisiti

- Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;
- Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
- non essere titolari di partita IVA;
- a causa dell'emergenza Covid, aver dovuto cessare o sospendere la propria attività nel corso dell'annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019;
- avere almeno 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020
- avere un reddito percepito nell'annualità 2020 non superiore a € 26.000,00;
- Non essere titolari di pensione (esclusa invalidità) o di altro reddito di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, ovvero beneficiari del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o altre indennità di disoccupazione alla data di apertura delle candidature alla presente Misura;
- Essere titolari di un conto corrente bancario o postale o di una carta ricaricabile con codice IBAN (Postepay Evolution o analoghe)

Il beneficio economico

- Un contributo di € 600,00 una tantum.
- Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti agli effetti della pandemia.

La domanda

- Si può richiedere a partire dalle ore 10 del 6 Aprile e fino alle ore 18 del 5 Maggio 2021, salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.
- La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: <http://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/home/>
- *Si suggerisce di accedere in anticipo alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di accesso*
- La domanda potrà essere inviata in due modalità

**Allegati richiesti:**

- Documento di identità
- Copia dei contratti di collaborazione o altre forme
- Certificazione Unica (CU 2021)

Norma di riferimento

- http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_Allegato4.pdf

Informazioni e assistenza

- contributosport@regione.lazio.it



8.4 Bonus Disoccupati e Sospesi dal Lavoro

Destinatari

Lavoratori occasionali operanti con ritenuta d'acconto, collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperativa con contratto di lavoro autonomo o dipendenti con contratto a tempo determinato o intermittente, operanti in una delle seguenti attività: attività di ricettività e servizi annessi, ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, guida ambientale, attività escursionistica e subacquea, attività di noleggio, altre attività di servizio alla persona legate ai temi del benessere, bellezza, termali, agenzie matrimoniali, operatori del settore fieristico e congressuale e aeroportuale, nonché operatori dei servizi di animazione e tempo libero;

Requisiti

- Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;
- Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
- non essere titolari di partita IVA;
- a causa dell'emergenza Covid, aver dovuto cessare o sospendere la propria attività nel corso dell'annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019;
- essere iscritti al Fondo di riferimento o alla Gestione Separata INPS;
- avere, nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020, almeno 7 giornate lavorate;
- avere un reddito percepito nell'annualità 2020 non superiore a € 26.000,00;
- Non essere titolari di pensione (esclusa invalidità) o di altro reddito di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, ovvero beneficiari del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o altre indennità di disoccupazione alla data di apertura delle candidature alla presente Misura;
- Essere titolari di un conto corrente bancario o postale o di una carta ricaricabile con codice IBAN (Postepay Evolution o analoghe)

Il beneficio economico

- Un contributo di € 600,00 una tantum.
- Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti agli effetti della pandemia.

La domanda

- Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 8 Aprile e fino alle ore 17 del 7 Maggio 2021, salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.
- La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: <http://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/home/>
- Si suggerisce di accedere in anticipo alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di



accesso

Allegati richiesti:

- Documento di identità
- Copia dei contratti di lavoro o di incarico;
- Estratto conto del fondo cassa previdenziale o certificazione CU 2021

Norma di riferimento

- http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_Allegato5.pdf

Informazioni e assistenza

- contributoturismo@regione.lazio.it



8.5 CONTRIBUTO PARTITE IVA

Destinatari

- Lavoratori autonomi o imprese individuali che svolgano una delle attività individuate dai codici ateco Istat stabiliti nell’Avviso Pubblico, rientranti nelle seguenti categorie generali:
- 55- Alloggio;
- 56-Attività dei servizi di ristorazione;
- 58 Attività editoriali;
- 59 – Attività di produzione cinematografica, di Video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
- 60- Attività di programmazione e trasmissione;
- 73-Pubblicità e ricerche di mercato;
- 74.2-Attività fotografiche;
- 77-Attività di Noleggio e Leasing Operativo;
- 79-Servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour Operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- 85-Istruzione;
- 90-attività creative, artistiche e di intrattenimento;
- 91-Attività di Biblioteche, Archivi, Musei, ed altre attività culturali;
- 93- Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Requisiti

- Essere cittadini Italiani, comunitari o non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE;
- Operare nella Regione Lazio;
- Essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 Febbraio 2020 ed ancora attiva alla data di presentazione della domanda;
- Essere iscritti al Fondo di riferimento o alla Gestione Separata INPS;
- Avere un reddito percepito nell’annualità 2020 derivante dall’attività non superiore a € 26.000,00;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- Non aver subito condanne penali definitive per i reati specificati nell’avviso;
- Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali

Beneficio economico

- Un contributo di € 600,00 una tantum.



- Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici per il sostegno dei lavoratori più esposti agli effetti della pandemia.

La domanda

- Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 7 Aprile e fino alle ore 17 del 6 Maggio 2021, salvo chiusura anticipata degli invii per esaurimento dei fondi.
- La domanda si presenta esclusivamente sul portale della Regione a questa pagina: <https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it>
- *Si suggerisce di accedere in anticipo alla pagina per registrarsi ed ottenere le credenziali di accesso*

La domanda potrà esser inviata in due modalità:

1. Firmata digitalmente in formato pdf e caricata on line;
2. Scaricata, stampata e firmata manualmente, scansionata e caricata on line;

Allegati richiesti:

1. Documento di identità
2. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti

Norma di riferimento

- http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_Allegato6.pdf

Informazioni e assistenza

- Chiarimentipiva.laziocrea@legalmail.it
- assistentatecnicapiva@laziocrea.it



S.9 REDDITO DI CITTADINANZA

Link di riferimento

L'apposito portale informativo: <https://www.redditicittadinanza.gov.it/>

La pagina INPS per accedere al servizio: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53209>

Che cosa è

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro ed all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

A chi spetta

- Viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
 - Requisiti di cittadinanza: il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:
 - italiano o dell'Unione Europea;
 - cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
 - cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - titolare di protezione internazionale;
 - È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
- È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego.
- Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione simile è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale. Quest'ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l'impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo.
- Questi patti possono prevedere l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento del mercato del lavoro



e dell'inclusione sociale.

- I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.
- Sono esclusi da questi obblighi:
 - minorenni;
 - beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
 - beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
 - soggetti di oltre 65 anni di età;
 - soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
 - soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi;
 - possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.
 - Il valore dell'ISEE dovrà comunque essere inferiore ad € 9.360.
- La Pensione di Cittadinanza:
 - Non prevede gli obblighi relativi alla ricerca di lavoro
 - può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.
 - Ai beneficiari di altra prestazione pensionistica gestita dall'INPS, viene erogata per la quota parte spettante ad integrare l'altra prestazione.

Beneficio Economico

- Viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la **Carta Reddito di Cittadinanza**.
- La carta prevede dei limiti di utilizzo:
 - Divieto di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;
 - limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici;
 - divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
 - Tali limiti sono stati aboliti dal 1/1/2021 per i percipienti la Pensione di Cittadinanza (Art. 1, c. 337, L. 178/2020)



– Decorrenza e durata:

- Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
- Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.
- In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

– Importo

- Il beneficio economico, sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal modello di domanda.
- La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando € 6.000 per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata fino a € 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.
- Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di € 3.360 annui, pari a € 280 mensili per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, l'importo viene ridotto a 1.800 euro annui, ossia € 150 euro mensili.
- In caso di mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di € 1.800 euro annui, ossia € 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a € 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
- Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE.
- La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Non tiene conto, inoltre, dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.



Rinnovi e riattivazioni

L'INPS, con messaggio n. 3627 del 8/10/2020, ha dato istruzioni in merito alla presentazione della domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità concesse sulla base della prima domanda presentata, definendo anche alcuni casi particolari.

Presentazione domanda di rinnovo

Coloro che hanno presentato domanda e ottenuto il beneficio ad Aprile 2019, primo mese di applicazione di questa misura, hanno ricevuto l'ultimo pagamento a Settembre 2020: dopo, la loro pratica è stata posta in stato di "terminata". **L'INPS non invia comunicazione, ma sono gli interessati a doversi attivare per presentare "domanda di rinnovo"**. La funzione è attiva a partire dal mese di Ottobre 2020, attraverso gli stessi canali disponibili per la prima domanda (INPS, patronati). *In caso di rinnovo, il beneficiario sarà obbligato ad accettare la prima offerta utile di lavoro congrua: pena di decadenza dal beneficio.*

Variazione della composizione del nucleo familiare

In caso di modifica intervenuta in corso di erogazione della prestazione, la durata di 18 mesi si computa a partire dalla data di modifica del nucleo. La variazione avviene presentando una DSU per chiedere il nuovo ISEE entro due mesi dalla variazione; la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della richiesta ISEE aggiornata, e occorre presentare nuova domanda. Non costituiscono variazioni del nucleo, e quindi non si deve presentare nuova domanda, le nuove nascite e i decessi.

Variazione della situazione economica

In caso di interruzione della fruizione del beneficio, intervenuta in corso di godimento, per la comunicazione di un incremento del reddito familiare, una nuova domanda può essere presentata per chiedere il periodo residuo non goduto (rispetto ai 18 mesi dalla prima domanda). Qualora la nuova domanda venga presentata dopo 12 mesi dall'interruzione, la stessa ha valore di prima domanda e quindi il beneficio potrà avere durata fino a 18 mensilità

Presentazione nuova domanda dopo un provvedimento di decadenza o revoca

In caso di decadenza o revoca sanzionatoria del beneficio precedentemente concesso, il richiedente (o un altro componente del nucleo familiare), decorsi 18 mesi dal provvedimento di decadenza o revoca, potrà presentare una nuova domanda (con le stesse modalità e contenuti di una prima domanda). Il termine si riduce a 6 mesi se nel nucleo familiare sono presenti componenti minorenni o con disabilità. Se accolta, dà diritto alla prestazione per 18 mensilità.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:



- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se provvisto di PIN INPS, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- attraverso un patronato.

Normativa di riferimento

- D.L. 28/1/2019, n. 4: <https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legge-28-gennaio-2019-n.4.pdf>
- Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), art. 1 c. 337: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>
- Raccolta documenti e norme: <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx>
- <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%203627%20del%2008-10-2020.htm>

Informazioni e Assistenza

- Ministero del lavoro e politiche sociali: <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx>
- Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>
- Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- Per la compilazione *on line* della domanda: numero verde INPS 803.164, gratuito da rete fissa.



S.10 REDDITO DI EMERGENZA

Link di riferimento

- <https://serviziweb2.inps.it/RedditoEmergenza/main?action=9000000>

Che cosa è

Istituito con l'art. 82 del D.L. n. 34/2020, a decorrere dal mese di Maggio 2020, è una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà in conseguenza del *Covid-19*.

Beneficiari

- Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
 - residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
 - un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio;
 - un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000; il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad € 15.000.
- Il REM non è compatibile:

con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal D.L. 18/2020 ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del d.l. 34/2020. Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da *Covid-19* appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;



- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
 - lavoratori intermittenti;
 - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
 - incaricati alle vendite a domicilio;
 - lavoratori domestici.
- Il REM è anche incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
 - titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
 - percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 4/2019 ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Beneficio economico

Il REM viene erogato per due mesi:

- per coloro che hanno presentato la domanda entro il 31 Maggio, sono riconosciute le mensilità di Maggio e Giugno;
- per coloro che hanno presentato la domanda nel mese di Giugno, sono riconosciute le mensilità di Giugno e Luglio;
- l'art. 23 del D.L. 104/2020 ha inoltre previsto che verrà riconosciuta una quota corrispondente a una mensilità ai nuclei familiari che nel mese di Maggio 2020 hanno un reddito familiare inferiore ai limiti già fissati dall'art. 82, c. 5, del D.L. 34/2020. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 Ottobre 2020.

L'importo del REM è calcolato su una quota base di € 400,00 mensili e con un massimo di € 840,00 secondo la seguente tabella:

Composizione nucleo	Scala di equivalenza	Importo <i>(= soglia di reddito aprile 2020)</i>
Un adulto	1	400 euro
Due adulti	1.4	560 euro
Due adulti e un minorenni	1.6	640 euro
Due adulti e due minorenni	1.8	720 euro
Tre adulti e due minorenni	2	800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni	2.1	840 euro



Ai fini della composizione del nucleo familiare, non rilevano i componenti che si trovano in stato detentivo (per tutta la durata della pena), e coloro che sono ricoverati in istituti di cura a lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica.

Ulteriore mensilità (art. 23 D.L. 104/2020)

Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Art. 23, è stata riconosciuta, a domanda, un'ulteriore mensilità di REM per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del REM in precedenza. Le domande sono state presentate all'INPS entro il termine perentorio del 15 Ottobre 2020.

Ulteriore mensilità (art. 14 D.L. 137/2020)

È stata prevista l'erogazione di una ulteriore quota mensile per le due mensilità di Novembre e Dicembre 2020.

Le due mensilità verranno riconosciute d'ufficio e pagate in automatico dall'INPS, senza necessità di presentare domanda, a coloro che avevano chiesto ed ottenuto la mensilità aggiuntiva di REM prevista dal D.L. 104/2020 (decreto "Agosto").

Dovranno invece presentare una nuova domanda:

- coloro che hanno richiesto ed ottenuto le prime due mensilità di REM previste dal D.L. 34/2020 (decreto "rilancio"), ma non hanno richiesto il REM di cui al D.L. 104/2020 (che non spettava in automatico) oppure che, pur avendolo richiesto, non lo hanno ottenuto;
- coloro che non hanno mai chiesto o ottenuto in precedenza il REM.

Le domande possono essere presentate all'INPS dal 10 Novembre ed entro il termine perentorio del 30 Novembre 2020 (cfr. INPS, messaggio n. 4247 del 12/11/2020).

Come fare domanda

- La domanda deve essere presentata all'INPS attraverso i seguenti canali:
 - i CAF e i patronati;
 - servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se provvisto di PIN INPS, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale.

Normativa di riferimento

- Art. 82 D.L. 34/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- Circolare INPS n. 69/2020:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm>
- Art. 23 D.L. 104/2020:
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf>
- Art. 14 D.L. 137/2020:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf>



- INPS, messaggio n. 4247 del 12/11/2020:
<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204247%20del%2012-11-2020.pdf>

Informazioni e assistenza

- Pagina informativa Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/reddito-di-emergenza-online-sul-sito-inps-la-procedura-per-accedere-alla-misura.aspx/>
- Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>
- Per ottenere l'identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile

(aggiornata al 5 aprile 2021 / MS)



S.11 NORME SUI LICENZIAMENTI E SUI RINNOVI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Link di riferimento

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-pubblicato-il-decreto-rilancio.aspx/>

Che cosa è

Norme a tutela dei lavoratori dipendenti, per la conservazione dei posti di lavoro.

Beneficiari

Lavoratori dipendenti

Divieto dei licenziamenti

- L'art. 1 c. 309 e seguenti della legge di bilancio 2021 (Legge 178-2020), ha esteso la durata dei divieti già introdotti dal D.L. 18/2020 e successivamente prorogati dal D.L. 104-2020.
- Fino al 31/12/2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 1 del D.L. 104/2020 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 del medesimo D.L. 104/2020:
 - » è precluso l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;
 - » in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge (riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti).
- Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:
 - cessazione definitiva dell'attività di impresa;
 - accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;
 - fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero ne sia disposta la cessazione.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso del 2020, abbia proceduto a un licenziamento per motivi economici, può, in deroga all'art. 18, comma 10, legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta della cassa



integrazione di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Rinnovi dei contratti a tempo determinato

L'art. 8 del D.L. 104/2020, in modifica dell'art. 93 del D.L. n. 34/2020, prevede che, in conseguenza all'emergenza Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali, purché l'atto di rinnovo o di proroga venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020. La nuova formulazione, quindi, elimina il riferimento ai contratti in corso alla data del 23 febbraio 2020, ampliando il campo di applicazione del regime eccezionale Covid-19 e individua la data del 31 dicembre 2020 come limite entro il quale effettuare la proroga o il rinnovo del contratto, consentendo al contratto stesso di proseguire anche nel corso del 2021.

La norma in esame prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020, con il quale era stata disposta una proroga ex lege di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, del termine dei contratti di lavoro di apprendistato di I e III tipo (duale) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), c. 279, ha prorogato al 31 Marzo 2021 il termine entro cui i contratti in scadenza in deroga alle norme ordinarie possono essere prorogati, proseguendo anche successivamente a tale data.

Come fare domanda

Sono norme automatiche e obbligatorie per il datore di lavoro: non occorre la richiesta del lavoratore

Normativa di riferimento

D.L. 18/2020, Art. 46 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>

D.L. 34/2020, Art. 80 e 93 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>

D.L. 104/2020, Art. 14: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf>

Legge 178/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf>

Informazioni e assistenza

Pagina FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>



S.12 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 41/2021 (DECRETO “SOSTEGNI”)

Link di riferimento

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at>

È un nuovo “ristoro”, erogato a domanda, senza distinzione di tipologia di attività svolta, a tutti i soggetti (persone fisiche, società ed enti di diritto privato) in possesso dei requisiti stabiliti.

Requisiti per accedere al contributo

- avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Soggetti esclusi

- soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021).

Sono esclusi inoltre gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Importo del Contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Ciò significa, in pratica, che se ad esempio il fatturato del 2019 era di euro 100 mila, ed il fatturato 2020 è stato di euro 50 mila, il calo è maggiore del 30% e quindi il contributo spetta e si calcola sulla “media mensile” del calo (ossia, importo del calo diviso 12), quindi su € 4.166,66; a questo importo si applica la percentuale prevista secondo la fascia di fatturato come da tabella seguente: nel nostro caso il 60%, che dà esattamente un contributo di € 2.500,00.

In altri termini, non si prende il 60% del calo di fatturato, ma 1/12 del 60%, che equivale al 5% (infatti, nell’esempio, 2.500 è il 5% di 50.000).

**Le percentuali previste sono le seguenti:**

- 60%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- 50%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro
- 40%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro
- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA fino al 31/12/2018, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa (almeno del 30%, in quanto requisito di accesso al contributo), a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore
- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019:
 - b.1) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo
 - b.2) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Contributo minimo

In presenza dei requisiti di accesso, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti).

Contributo massimo

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Come chiedere il contributo

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Nella compilazione dell'istanza sono richiesti i dati contabili del fatturato, per determinare la sussistenza dei requisiti, e l'Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.

Nell'istanza stessa si può scegliere inoltre se ricevere il contributo mediante accredito sul conto bancario, ovvero optare per un credito di imposta, utilizzabile in compensazione.



L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell'Agenzia delle entrate, a cui si può accedere con SPID

Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati delegati.

Normativa di riferimento

- D.L. 41/2021, Art. 1: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg>
- Agenzia delle Entrate:
 - Pagina dedicata:
 - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto-ds/infogen-contributo-a-fondo-perduto-ds>
 - Guida: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/

SECONDO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2020 - (decreto “ristori” e “ristori-bis”)

È stata prevista una nuova edizione del contributo, riservata ai soggetti che svolgono attività ridotte o sospese dalle nuove restrizioni di cui al DPCM 24/10/2020.

Beneficiari: tutti i soggetti con codice ATECO attività prevalente compreso nell'elenco allegato al D.L. 137/2020; tale elenco potrà essere adeguato dall'agenzia delle entrate aggiungendo attività che dovessero trovarsi in seguito nelle stesse condizioni per effetto di ulteriori provvedimenti restrittivi.

Non possono beneficiarne i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 25/10/2020.

Condizioni: il fatturato ed i corrispettivi del mese di Aprile 2020 devono essere inferiori al fatturato ed ai corrispettivi del mese di Aprile 2019. Il requisito di diminuzione del fatturato non è previsto per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1/1/2019.

Importo: il contributo spetta in una misura variabile dal 100% al 400% del precedente contributo di cui al decreto 34/2020, a seconda dell'attività, come da tabella dei codici ateco.

È previsto un minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per le società, ed un massimo di € 150 mila.

Modalità di accesso: per coloro i quali avevano già richiesto il contributo precedente, sarà accreditato automaticamente dall'Agenzia delle entrate, che comunicherà la data programmata per i pagamenti.

Coloro i quali non avevano richiesto il contributo precedente, dovranno presentare la nuova domanda.

Modalità e termini di presentazione delle domande saranno stabilite con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.



PRIMO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2020 (ART. 25 D.L. 34/2020 “rilancio”)

Link di riferimento

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-10-giugno-2020>

Che cosa è

Un contributo a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) ed esente da imposte, che ha lo scopo di sostenere imprese e lavoratori autonomi colpiti dall'emergenza Covid-19.

Beneficiari

- Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di impresa (anche Società), agraria e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori ad € 5 milioni nel periodo di imposta 2019.
- Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività di una persona fisica deceduta.

Soggetti Esclusi:

- soggetti con data di inizio attività successiva al 30 Aprile 2020;
- soggetti che hanno cessato l'attività prima della data di presentazione dell'istanza;
- contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste nel D.L. 18/2020 dall'art. 27 (professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e dall'art. 38 (lavoratori dello spettacolo);
- Enti pubblici titolari di partita IVA;
- Intermediari finanziari e Società di partecipazione di cui all'art. 162 bis del Dpr 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- Persone fisiche (professionisti) iscritte obbligatoriamente a casse professionali autonome di previdenza.

Beneficio economico

- Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di Aprile 2019.
- Il contributo spetta anche, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato:
 - ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° Gennaio 2019
 - ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, con stato di emergenza ancora in atto al 31 Gennaio 2020.
- Il contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di Aprile 2019 ed il fatturato di Aprile 2020:
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400 mila nel 2019;
 - 15% per i soggetti con ricavi o compensi da € 400 mila e fino ad € 1 milione;
 - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 1 milione.



- *Il contributo minimo* sarà pari ad € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per gli altri soggetti;
- I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 Aprile 2019 (ed entro il 30 Aprile 2020), potranno richiedere il contributo minimo;
- Nelle istruzioni per la compilazione del modello di domanda è indicato, a seconda del tipo di dichiarazione fiscale presentata, il quadro ed il rigo da cui desumere gli importi dei ricavi o compensi del 2019.

Come fare domanda

- La domanda potrà essere presentata dal pomeriggio del 15 Giugno e fino al 13 Agosto 2020, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi web dell'Agenzia delle Entrate.
- Potrà presentare la domanda direttamente il soggetto interessato, se in possesso delle credenziali di accesso, ovvero un professionista o intermediario delegato.
- Qualora l'importo del contributo spettante sia superiore ad € 150.000, la domanda andrà presentata via PEC e con firma digitale.
- Tutti i requisiti saranno autocertificati e successivamente controllati dall'Agenzia delle Entrate.
- L'Agenzia delle Entrate compirà, anche successivamente all'erogazione del contributo, le verifiche Antimafia in capo alle persone fisiche indicate dall'art. 85 del D. Lgs. 159 del 2011, i cui codici fiscali andranno indicati, sempre in autodichiarazione, nel quadro A della domanda. I soggetti da elencare sono indicati nelle istruzioni del modello.

Normativa di riferimento

- D.L. 34/2020, Art. 25: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sq>
Agenzia delle Entrate:
- Guida operativa: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671
- Vademecum: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Schede-CFP_10.06.20_DEF_OK.pdf/b809484c-bf0d-be9c-49f9-f16aeada937c
- Modulistica e istruzioni: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020>

Informazioni e assistenza

Agenzia delle Entrate:

- call center 800.90.96.96 (da telefono fisso) e 0696668907 (da cellulare)
- SMS al 339 99 42 645 per informazioni sintetiche
- web mail <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/contatta-e-mail>

(aggiornata al 5 aprile 2021 – MS)



Beneficiari

Spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgono di attività di impresa consistente nella vendita di beni o servizi al pubblico
- partita IVA attivata alla data del 30 Giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza
- fatturato nel mese di Giugno 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare nel mese di Giugno 2019

Beneficio economico

Il contributo è determinato in percentuale alla suddetta differenza di fatturato:

- 15%, per un fatturato del 2019 fino a 400 mila euro;
- 10%, per un fatturato del 2019 fino a un milione di euro;
- 5%, per un fatturato del 2019 superiore ad un milione di euro.

Se il risultato è inferiore, spetta comunque un importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per le società.

L'importo massimo erogabile è di € 150 mila.

Il contributo, infine, non è cumulabile con il contributo previsto dall'Art., 58 del D.L. 104-2020, erogato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, spettante alle imprese di ristorazione e correlata filiera, per acquisto di prodotti agroalimentari delle filiere del "made in Italy".

Come fare domanda

- Normativa di riferimento

Guida Agenzia Entrate (contiene tutti i riferimenti ed i link a modulistica ed istruzioni):

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Contributo_a_fondo_perduto_per_attivit%C3%A0_nei_centri_storici.pdf/aea0e515-02b3-9317-8f72-a1bc5c1440fa

Informazioni e assistenza

Agenzia delle Entrate:

- Area Tematica "Contributi a Fondo Perduto":
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at>
- call center 800.90.96.96 (da telefono fisso) e 0696668907 (da cellulare)
- SMS al 339 99 42 645 per informazioni sintetiche
- web mail
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/con-una-e-mail>



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO RILANCIO (MISURA SCADUTA)

Beneficiari

- Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA (ditte individuali, Società ed altri enti), che esercitano attività di impresa agraria e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori ad € 5 milioni nel periodo di imposta 2019.
- Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività di una persona fisica deceduta.
- Soggetti Esclusi:
 - » soggetti con data di inizio attività successiva al 30 Aprile 2020;
 - » soggetti che hanno cessato l'attività prima della data di presentazione dell'istanza;
 - » contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste nel D.L. 18/2020 dall'art. 27 (professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e dall'art. 38 (lavoratori dello spettacolo);
 - » Enti pubblici titolari di partita IVA;
 - » Intermediari finanziari e Società di partecipazione di cui all'art. 162 bis del Dpr 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
 - » Persone fisiche (professionisti) iscritte obbligatoriamente a casse professionali autonome di previdenza.

Beneficio economico

- Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di Aprile 2019.
- Il contributo spetta anche, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato:
 - » ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° Gennaio 2019
 - » ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, con stato di emergenza ancora in atto al 31 Gennaio 2020.
- Il contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di Aprile 2019 ed il fatturato di Aprile 2020:
 - » 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400 mila nel 2019;
 - » 15% per i soggetti con ricavi o compensi da € 400 mila e fino ad € 1 milione;
 - » 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 1 milione.
 - » Il *contributo minimo* sarà pari ad € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per gli altri soggetti;



- I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 Aprile 2019 (ed entro il 30 Aprile 2020), potranno richiedere il contributo minimo;
- Nelle istruzioni per la compilazione del modello di domanda è indicato, a seconda del tipo di dichiarazione fiscale presentata, il quadro ed il rigo da cui desumere gli importi dei ricavi o compensi del 2019.

Come fare domanda

- La domanda potrà essere presentata dal pomeriggio del 15 Giugno e fino al 24 Agosto 2020, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi web dell'Agenzia delle Entrate.
- Potrà presentare la domanda direttamente il soggetto interessato, se in possesso delle credenziali di accesso, ovvero un professionista o intermediario delegato.
- Qualora l'importo del contributo spettante sia superiore ad € 150.000, la domanda andrà presentata via PEC e con firma digitale.
- Tutti i requisiti saranno autocertificati e successivamente controllati dall'Agenzia delle Entrate.
- L'Agenzia delle Entrate compirà, anche successivamente all'erogazione del contributo, le verifiche Antimafia in capo alle persone fisiche indicate dall'art. 85 del D. Lgs. 159 del 2011, i cui codici fiscali andranno indicati, sempre in autodichiarazione, nel quadro A della domanda. I soggetti da elencare sono indicati nelle istruzioni del modello.

Normativa di riferimento

- D.L. 34/2020, Art. 25
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- Agenzia delle Entrate:
- Guida operativa:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671
- Vademecum:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Schede-CFP_10.06.20_DEF_OK.pdf/b809484c-bf0d-be9c-49f9-f16aeada937c
- Modulistica e istruzioni:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020>

Informazioni e assistenza

Agenzia delle Entrate:

- » call center 800.90.96.96 (da telefono fisso) e 0696668907 (da cellulare)
- » SMS al 339 99 42 645 per informazioni sintetiche
- » web mail <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/con-una-e-mail>

(aggiornata al 23 novembre 2020 / MS)



S.13 RIDUZIONI ONERI BOLLETTE ELETTRICHE USI NON DOMESTICI

Di cosa si tratta?

Di una iniziativa di sostegno alle attività produttive di piccole dimensioni, consistente nella riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici che si potrà applicare alle voci della bolletta riguardanti il “*trasporto e gestione del contatore*” e gli “*oneri generali di sistema*”, entro il limite massimo dei 600 milioni di euro stanziati a questo scopo per il 2020.

A quale periodo si potrà applicare tale sconto?

Ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020

Chi dovrà concretamente stabilire tale riduzione di spesa?

Sarà disposta con appositi provvedimenti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Infatti, a questo scopo la stessa Autorità rideterminerà, in via transitoria, in funzione di una loro riduzione, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020.

Fonte normativa:

Art. 30 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128 s.g.)

Per aggiornamenti, successivi alla conversione in legge del D.L. 34/2020: www.arera.it



S.14 BONUS UNA TANTUM EDICOLANTI

Di cosa si tratta?

È un contributo economico una tantum, fino a 500 euro, riconosciuto in relazione alla emergenza Covid-19 alle sole persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e di riviste.

A quanto ammonta il contributo?

Può arrivare fino a 500 euro ma se le risorse complessive di 7 milioni di euro, stanziato per il 2020, risultassero insufficienti rispetto alle richieste ammesse al contributo, le risorse verrebbero ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante di 500 euro.

Chi resterebbero esclusi dal contributo?

Sono esclusi coloro che pur lavorando in tali punti vendita, hanno redditi da lavoro dipendente o pensione.

Quali sono le modalità per presentare la richiesta, i documenti da presentare e i termini di presentazione?

Verranno stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Fonte normativa: Art. 189 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 2020, n. 128 s.g.)